

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 967

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARASCIA, TRUZZI, GOZZI, FRANZO, SANGALLI, MARENGHI,  
FINA, GEREMIA, HELFER, SEDATI, BURATO, CHIARINI, MONTE,  
BOLLA, GRAZIOSI, STELLA**

*Annunziata il 16 giugno 1954*

Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni vigenti sui rapporti fra concessionari speciali incaricati della manipolazione e cernita del tabacco in foglie e i coltivatori che producono il tabacco da consegnare a detti concessionari non prevedono norme specifiche in merito alla perizia dei tabacchi stessi, e cioè alla loro assegnazione ad una delle varie classi per ognuna delle quali è previsto un prezzo di cessione diverso.

Infatti, il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, stabilisce che:

« I rapporti fra i titolari di concessione speciale di coltura del tabacco per le manifatture dello Stato e i coltivatori sono regolati dai contratti di durata eguale a quella delle licenze di coltivazione (tre anni), la efficacia dei quali rimane subordinata, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore ».

Per quanto riguarda, poi, l'acquisto dei tabacchi, l'articolo 3 del citato decreto dispone che:

« Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le tariffe dei prezzi dei tabacchi allo stato sciolto che dovranno servire di base per la determinazione del prezzo da pagarsi da ciascun concessionario ai rispettivi coltivatori ».

In base a dette disposizioni, del tutto generiche, si sono venute a formare prassi diverse nelle varie zone di coltivazione: vi sono centri nei quali i coltivatori si fanno rappresentare da un perito e i concessionari da un altro perito e vi sono, invece, centri nei quali i coltivatori non si fanno rappresentare da alcun perito, rimettendosi praticamente alla valutazione del concessionario.

Può così avvenire che una partita di tabacco con prevalenza di classi superiori venga valutata come quella che abbia, invece, una prevalenza di classi inferiori, con la conseguenza automatica che il coltivatore,

invece di ricevere il valore effettivo risultante da una stima appropriata, ne riceva uno inferiore. Né questa possibilità è teorica perché trattandosi di un prodotto la cui valutazione è estremamente difficile, spesso ci si trova in casi dubbi nei quali è facile attribuire ad una partita di prodotto una classifica diversa da quella realmente spettantegli.

Con la legislazione attuale, a detto inconveniente dovrebbero ovviare le norme dell'articolo 4 del citato regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che stabiliscono:

« Per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali sono istituite, presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi, Commissioni arbitrali di perizia... ».

Ma va tenuto presente che — a parte altri numerosi inconvenienti — in base a dette norme esiste una sola Commissione per ogni compartimento per cui l'adire ad essa comporta, nella migliore delle ipotesi, un ritardo tale che il coltivatore spesso preferisce rinunciare a questa possibilità offerta dalla legge, sia per evitare che il tabacco, nelle more, possa deperire, sia per non rinviare l'incasso del provento della coltivazione, del quale, nella maggior parte dei casi, ha estrema necessità.

Per ovviare agli inconvenienti delle disposizioni vigenti, con la legge oggetto della presente relazione si provvede ad integrare e a modificare il regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e decreto-legge 23 novembre 1944, n. 404.

Con l'articolo 3-a) si stabilisce che la classificazione e l'apprezzamento dei tabacchi allo stato sciolto devono essere effettuati da apposite Commissioni di perizia e nel successivo articolo 3-b) si precisa che le parti non possono adire le dette Commissioni di perizia se non abbiano preventivamente effettuato, con l'assistenza di periti di fiducia, l'esperimento di conciliazione.

L'articolo 3-c) detta le norme per la procedura nel caso di mancato componimento ai sensi del precedente articolo 3-b).

Praticamente con la decisione della Commissione di perizia di cui all'articolo 3-c) la controversia dovrebbe trovare la sua conclusione. Tuttavia per una ulteriore garanzia delle parti e nel caso di presunta, grave lesione di interessi, si è previsto con l'articolo 3-d), l'appello ad una Commissione arbitrale centrale di perizia, avente sede presso la Direzione generale dei monopoli di Stato.

Con l'articolo 3-e) si dettano le norme per la compilazione di un apposito « elenco » di periti arbitri e si stabiliscono i criteri per la loro inclusione negli « elenchi » stessi.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge, ad evitare ogni possibile dubbio interpretativo, si dispone che nelle domande definitive di concessione speciale venga inserita un'apposita clausola, con la quale i concessionari si obbligano a sottoporre ogni eventuale controversia sulla qualità e sul prezzo del tabacco periziato al giudizio, secondo equità, delle previste Commissioni e ad includere analoga clausola nei contratti tra essi e i coltivatori.

Le modalità ed i termini per la proposizione e la trattazione delle domande intese ad ottenere la pronuncia della Commissione arbitrale centrale saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 3 della presente proposta di legge, infine, si stabilisce che, allo scopo di rendere immediatamente applicativa la norma, il Ministro delle finanze venga autorizzato con proprio decreto a stabilire la misura del contributo dovuto dai tabaccoltori per l'assistenza peritale ed extra peritale.

Le disposizioni previste con la legge oggetto della presente relazione hanno di mira: la equa tutela dei coltivatori di tabacco; la rapida e soddisfacente risoluzione delle controversie; la sicurezza che le norme non siano di intralcio alla tempestività del ritiro del prodotto che, come è noto, si svolge in un periodo di tempo limitato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Dopo l'articolo 3 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, sono aggiunti gli articoli seguenti:

*Art. 3-bis.* — La classificazione e l'apprezzamento dei tabacchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali devono essere effettuati dalle Commissioni di perizia di cui al successivo articolo 3-*quater*.

*Art. 3-ter.* — Il coltivatore ed il concessionario, tuttavia, non possono adire le Commissioni di perizia di cui al successivo articolo 3-*quater*), se non abbiano preventivamente effettuato un esperimento di conciliazione con l'assistenza di due periti di fiducia rispettivamente designati.

Raggiunto l'accordo, la bolletta col relativo prezzo verrà sottoscritta dalle parti e dai periti, anche disgiuntivamente, ed il prezzo della partita resterà così definitivamente accertato.

*Art. 3-quater.* — Qualora l'esperimento di conciliazione di cui all'articolo 3-*ter*) dia esito negativo, la partita di tabacco oggetto di controversia verrà depositata in apposito locale per essere classificata ed apprezzata da una Commissione di perizia composta da due periti di cui al precedente articolo 3-*ter*) e da un terzo perito, che fungerà da presidente, nominato su richiesta anche di una sola delle parti dal direttore della competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi e scelto fra quelli compresi nell'apposito « elenco » di cui all'articolo 3-*series*.

La spesa del terzo perito sarà a comune carico delle parti.

La Commissione di perizia di cui al presente articolo decide come arbitro amichevole compositore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

*Art. 3-quinquies.* — Nella eventualità che una delle parti non accetti la decisione della Commissione di perizia di cui all'articolo 3-*quater*), la parte che intende proporre appello — con motivata istanza e seguendo le modalità che all'uopo verranno fissate — ha facoltà di ricorrere alla « Commissione arbitrale centrale di perizia » presso la Direzione generale dei monopoli di Stato.

Le decisioni della Commissione arbitrale centrale di perizia sono inappellabili e definitivamente impegnative per le parti.

*Art. 3-sexies.* — Presso ogni Direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi, verrà compilato, sentite le Federazioni nazionali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari, un elenco di periti di provato ed indiscusso prestigio e capacità, che abbiano esercitato la stima del tabacco per oltre un decennio.

La compilazione e l'aggiornamento di questi « Elenchi » sono demandati a Commissioni nominate presso le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi con decreto del Ministro delle finanze. Tali Commissioni saranno presiedute dal Direttore del compartimento coltivazione tabacchi e composte: da un funzionario tecnico di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dalla Direzione generale dei monopoli; da un laureato in scienze agrarie e da un perito agrario particolarmente esperti in materia, designati dalle rispettive Federazioni nazionali di categoria professionale; da due rappresentanti dei coltivatori e da due rappresentanti dei concessionari, designati dalle rispettive Associazioni di categoria.

#### ART. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è tenuta a richiedere che nelle domande definitive di concessioni speciali previste dall'articolo 85 del regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sia inserita apposita clausola con la quale i concessionari si obbligano a sottoporre ogni eventuale controversia sulla qualità e sul prezzo del tabacco oggetto di valutazione al giudizio delle Commissioni previste dall'articolo 3-*quater*), salvo il diritto delle parti di adire la Commissione arbitrale centrale, prevista con l'articolo 3-*quinqies*) e ad includere analoga clausola nei contratti tra essi e i coltivatori.

Le modalità ed i termini per la proposizione e la trattazione delle domande intese ad ottenere la pronuncia della Commissione arbitrale centrale sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

#### ART. 3.

Allo scopo di consentire una rapida attuazione delle disposizioni della presente legge e di provvedere ai mezzi necessari per una adeguata assistenza, peritale ed extra

peritale, dei coltivatori di tabacco, il Ministro delle finanze è autorizzato ad applicare, con proprio decreto, una ritenuta fino all'1 per cento sul valore del tabacco secco consegnato allo stato sciolto.

ART. 4.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.